

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO MARECCHIA – CONCA

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO


INTEGRAZIONE

Legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 17 comma 6 - ter, Legge 3 agosto 1998 n. 267
modificata con Legge 13 luglio 1999 n. 226, Legge 11 dicembre 2000 n. 365

ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 15-12-2004

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica

NORME DI PIANO



Il Presidente dell'Autorità Interregionale
di Bacino Marecchia – Conca

Prof. Marioluigi Bruschini

Redazione Progetto
ARPA E-R
Il Direttore Generale

Ing. Edolo Minarelli

Il Segretario Generale
dell'Autorità Interregionale
di Bacino Marecchia - Conca

Arch. Gianfranco Giovagnoli

INDICE

Art. 1 – Disposizioni generali e finalità

Art. 2 – Elaborati dell’Integrazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica

Art. 3 – Integrazione all’art. 6 delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

Art. 4 – Integrazione all’art. 7 delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

Art. 5 – Integrazione all’art. 9 delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

Art. 6 - Disposizioni finali e misure di salvaguardia

ALLEGATO A: Art.li 6, 7 e 9 delle delle Norme di Piano del P.A.I. integrati dagli art.li 3, 4 e 5 delle Norme di Piano dell’Integrazione del P.A.I. – Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica.

Art. 1
Disposizioni generali e finalità

1. Il Piano Stralcio per le Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica costituisce integrazione al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004 ed approvato dalla Regione Marche con deliberazione del Consiglio Regionale n°139 del 14 luglio 2004, dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n°1073 del 6 settembre 2004 e dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n°115 del 21 settembre 2004.
2. Le Norme di Piano del P.A.I. sopra richiamato sono pertanto integrate come indicato nei successivi art.li 3, 4 e 5 delle presenti Norme.
3. Le finalità del Piano Stralcio per le Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica sono l'individuazione delle fasce vulnerabili costituite dai depositi alluvionali grossolani in diretta connessione idraulica con l'alveo e la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili ad essi direttamente connessi.

Art. 2
Elaborati dell'Integrazione del P.A.I.

L'Integrazione del P.A.I. - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica è costituita dai seguenti elaborati:

- a) **Relazione Generale**
- b) **Norme di Piano**
- c) **Elaborati grafici:**

- Tavv.1.1, 1.2, 1.3 e 1.4:
Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica
(scala 1:25.000)
- Tavv. 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3:
Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica del Torrente Uso
(scala 1:10.000)
- Tavv. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3:
Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica del Fiume Marecchia
(scala 1:10.000)

- Tavv. 2.3.1 e 2.3.2:
Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica del Torrente Conca
(scala 1:10.000)

Art. 3

Integrazione all'art. 6 delle Norme di Piano del P.A.I. adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

Dopo il comma 3. è inserito il seguente comma 4.:

“Gli aggiornamenti delle *Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica* (rif. Tavv.1.1,...,1.4 – 2.1.1,...,2.3.2) sono adottati, sulla base di proposte supportate da studi e monitoraggi eseguiti secondo i criteri individuati nella direttive di cui al comma 5, art. 9 delle Norme del Piano Stralcio, presentate dagli Enti territorialmente competenti e previo parere del Comitato Tecnico, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, con delibera del Comitato Istituzionale.

La delibera di adozione e la documentazione, che individuano la nuova delimitazione delle fasce di cui sopra, sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni, le Province ed i Comuni interessati.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di aggiornamento che viene trasmessa alle Regioni interessate.”

Art. 4

Integrazione all'art. 7 delle Norme di Piano del P.A.I. adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

1. Al comma 1, lett. a) dopo le parole”... nei tratti idraulicamente più significativi;” è aggiunto:

“la individuazione delle fasce ad alta vulnerabilità idrologica (depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo) del reticolo idrografico”

2. Al comma 1, lett. b) dopo le parole”... con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei;” è aggiunto:

“a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili ad essi direttamente connessi;”

Art. 5
Integrazione all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I. adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004

1. Nel titolo dell'art. 9 dopo "...con tempi di ritorno fino a 200 anni" è aggiunto:

“b) fasce di alta vulnerabilità idrologica;”

2. Al comma **1. Definizioni** dell'art. 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“b) le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica sono le parti di territorio costituite dai depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo (rif. Tavv.1.1,...,1.4 – 2.1.1,...,2.3.2) individuati sulla base delle carte geologiche e geomorfologiche delle Regioni;”

3. Al comma **2. Ruolo e funzioni** dell'art. 9 dopo le parole "...hanno la funzione del contenimento e della laminazione naturale delle piene e, congiuntamente" sono aggiunte le seguenti:

“alle fasce di alta vulnerabilità idrologica”

4. Al comma **2. Ruolo e funzioni** dell'art. 9 dopo le parole “L'ambito spaziale costituito dalle fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni,” sono aggiunte le seguenti:

“dalle fasce ad alta vulnerabilità idrologica”

5. Al comma **3. Modalità di gestione** dopo la lettera b2) è aggiunta la seguente:

“b3) nelle fasce di alta vulnerabilità idrologica, esterne alle fasce ripariali, alle fasce arginali e alle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni: conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata;”

6. Al comma **4. Prescrizioni** dopo il punto 4.1) è aggiunto il seguente:

“4.2) le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica, nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, nelle fasce arginali e nelle fasce ripariali (assoggettate alle prescrizioni del precedente punto 4.1) sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela della qualità ambientale del corso d'acqua, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore dell'*Integrazione del Piano Stralcio*:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli “accordi” (art.34, D.Lgs 247/00) e le “conferenze” (art.3 bis, L.441/87) per la loro attuazione, possono esclusivamente consentire interventi di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici esistenti, e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi solo se strettamente funzionali all’attività agricola, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, di insediamenti esistenti; sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell’integrazione del *Piano Stralcio*, con pavimentazioni regolarmene autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti, purchè tale intervento, subordinato al *parere vincolante* dell’Autorità di bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell’art. 5 delle norme del *Piano Stralcio* per la verifica di compatibilità con le finalità dell’*Integrazione del Piano Stralcio*, non modifichi l’equilibrio idrogeologico del sottosuolo; al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra dei corsi d’acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della permeabilità del suolo; al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d’acqua non sono consentiti la dispersione di reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;
- b) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 3, gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l’impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle infrastrutture tecnologiche e viarie di cui sopra è subordinata al *parere vincolante* dell’Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell’art. 5 delle norme del *Piano Stralcio* per la verifica di compatibilità con le finalità dell’*Integrazione del Piano Stralcio*;
- c) nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili con le finalità dell’*Integrazione del Piano Stralcio*, sono consentiti interventi e trasformazioni d’uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque;
- d) sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione dell’*Integrazione del Progetto di Piano Stralcio*.”

7. Al termine del comma **4. Prescrizioni** dopo le parole “... di tutela delle dinamiche fluviali” sono aggiunte le seguenti:

“e della qualità ambientale dei corsi d’acqua”

8. Al comma **5. Direttive** sono aggiunti i seguenti alinea:

- criteri e modalità per la predisposizione degli studi di compatibilità ambientale e per la regolamentazione degli interventi nelle fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica;
- disposizioni in merito agli usi agricoli nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua;

Art. 6

Disposizioni finali e misure di salvaguardia

1. Si confermano tutte le disposizioni di cui al Titolo 1 delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico già adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004.
2. L'attuazione dell'Integrazione del P.A.I. – Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica è disposta nelle forme e nei contenuti di cui all'art. 5 delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico già adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 30 marzo 2004.

ALLEGATO A ALLE NORME DI PIANO

ART.LI 6, 7 E 9 DELLE NORME DI PIANO DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO INTEGRATI DAGLI ART.LI 3, 4 E 5 DELLE NORME DI PIANO DELL'INTEGRAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – FASCE DI TERRITORIO DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA AD ALTA VULNERABILITA' IDROLOGICA

art. 6

Varianti e aggiornamenti al *Piano Stralcio*

1. Le varianti al *Piano Stralcio* conseguenti a richieste di modifiche, supportate da adeguati elementi conoscitivi, presentate dalle Autorità competenti riguardanti interventi suscettibili di produrre effetti rilevanti sulle strategie di piano, seguono la procedura stabilita dall'art. 19 della L 183/89.
2. Il *Piano Stralcio* è periodicamente aggiornato attraverso il recepimento:
 - a) della individuazione degli alvei non definiti graficamente nelle tavole del *Piano Stralcio* approvato, effettuata secondo le disposizioni del comma 1 del successivo art. 8;
 - b) della classificazione delle “*aree in dissesto da assoggettare a verifica*” individuate nelle tavole del *Piano Stralcio* approvato, effettuata dalle Province attraverso i PTCP ai sensi del comma 3 del precedente art.3, o dai Comuni attraverso gli strumenti urbanistici (cfr. comma 3 del successivo art.17);
 - c) delle riduzioni delle aree inondabili conseguenti alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cfr. comma 4.1 lett.e del successivo art.9) previsti dal *Piano Stralcio*;

Tali aggiornamenti sono recepiti nel *Piano Stralcio* con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico.

3. Gli aggiornamenti delle *Perimetrazioni* di cui all'Allegato 2 – “*Aree in dissesto oggetto di perimetrazione*” e delle aree classificate a pericolosità molto elevata ed elevata, assoggettate ai successivi artt. 14, 15 e 16, a seguito dell'attività di verifica di cui al successivo art. 17, sono adottati, sulla base di proposte supportate da studi e monitoraggi eseguiti secondo i criteri utilizzati per la predisposizione del presente *Piano Stralcio* presentate dagli Enti territorialmente competenti e previo parere del Comitato Tecnico, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, con delibera del Comitato Istituzionale.
La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni, le Province ed i Comuni interessati.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate.

4. Gli aggiornamenti delle *Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica* (rif. Tavv.1.1,...,1.4 – 2.1.1,.....,2.3.2) sono adottati, sulla base di proposte supportate da studi e monitoraggi eseguiti secondo i criteri individuati nella direttive di cui al comma 5, art. 9 delle Norme del Piano stralcio, presentate dagli Enti territorialmente competenti e previo parere del Comitato Tecnico, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, con delibera del Comitato Istituzionale.

La delibera di adozione e la documentazione, che individuano la nuova delimitazione delle fasce di cui sopra, sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni, le Province ed i Comuni interessati.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di aggiornamento che viene trasmessa alle Regioni interessate.

art. 7

Finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali

1. Le finalità del *Piano Stralcio delle fasce fluviali* sono:

- a) la individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno di 500 anni dei principali corsi d'acqua del bacino interregionale del Marecchia-Conca: *Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena e Tavollo* nei tratti idraulicamente più significativi; la individuazione delle fasce ad alta vulnerabilità idrologica (depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo) del reticolo idrografico;
- b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili ad essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
- c) la definizione di una politica di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi generali relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di interventi specifici, definito nei tipi di

intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire e risolvere le situazioni a rischio.

art. 9

- Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua:**
a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni
b) fasce di alta vulnerabilità idrologica
c) fasce ripariali
d) fasce arginali

1. Definizioni:

- a) le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sono le parti di territorio, esterne all'alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica *molto elevata* (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o *elevata* (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3).
Nelle tavole di piano (rif. Allegato 4) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del *Piano Stralcio* e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal *Piano Stralcio*;
- b) le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica sono le parti di territorio costituite dai depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo (rif. Tavv.1.1,...,1.4 – 2.1.1,...,2.3.2) individuati sulla base delle carte geologiche e geomorfologiche delle Regioni;
- c) le fasce ripariali sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;
- d) le fasce arginali sono le fasce di territorio adiacenti all'alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art.8) nei tratti arginati, comprensive dell'argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell'argine;

Le fasce di cui alle lett. a) b) c) e d) sono in genere parzialmente sovrapposte.

2. **Ruolo e funzioni:** le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l'ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ad alta vulnerabilità idrologica, alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio*, costituiscono l'ambito territoriale che il *Piano di Bacino* destina al deflusso delle piene.

L'ambito spaziale costituito dalla fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce ad alta vulnerabilità idrologica, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

3. **Modalità di gestione:** gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:

a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni: modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal *Piano Stralcio* (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal *Piano Stralcio* e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*.

a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal Titolo VI del RD 368/1904.

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal *Piano Stralcio* e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al *parere vincolante* dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del *Piano Stralcio* e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di Bacino.

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.

b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di

stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità” (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI del RD 368/1904;

b2)nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie;

b3) nelle fasce di alta vulnerabilità idrologica, esterne alle fasce ripariali, alle fasce arginali e alle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni: conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata;

4. Prescrizioni:

4.1. le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;*
- b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al *parere vincolante**

dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;

- c) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale realizzati in conformità della normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;
- d) Nelle aree esterne alle *fasce ripariali* e *arginali* che successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio* non risulteranno più inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, possono essere consentiti, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza, modesti ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi manufatti edilizi strettamente funzionali all'attività agricola non altrimenti localizzabili, purché le superfici agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento.
- e) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio*, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il *Piano Stralcio* viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Conseguentemente all'aggiornamento del *Piano Stralcio* nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle *fasce ripariali* e *arginali*, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lett.re a) e d).

4.2. le *fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica*, nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, nelle fasce arginali e nelle fasce ripariali (assoggettate alle prescrizioni del precedente punto 4.1) sono sottoposte alle seguenti prescrizioni che costituiscono misure di tutela della qualità ambientale del corso d'acqua, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore dell' *Integrazione del Piano Stralcio*:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L.441/87) per la loro attuazione, possono esclusivamente consentire interventi di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici esistenti, e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi solo se strettamente funzionali all'attività agricola, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, di

insediamenti esistenti; sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'*Integrazione del Piano Stralcio*, con pavimentazioni regolarmente autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti, purchè tale intervento, subordinato al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle norme del *Piano Stralcio* per la verifica di compatibilità con le finalità dell'*Integrazione del Piano Stralcio*, non modifichi l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo; al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra dei corsi d'acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della permeabilità del suolo; al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d'acqua non sono consentiti la dispersione di reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

b) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 3, gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle infrastrutture tecnologiche e viarie di cui sopra è subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle norme del *Piano Stralcio* per la verifica di compatibilità con le finalità dell'*Integrazione del Piano Stralcio*;

c) nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili con le finalità dell'*Integrazione del Piano Stralcio*, sono consentiti interventi e trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque;

d) sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione dell'*Integrazione del Progetto di Piano Stralcio*.

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali e della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

5. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio*, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche *Direttive* riguardanti:
 - disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e

- in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
- criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;
 - criteri e modalità per la predisposizione degli studi di compatibilità ambientale e per la regolamentazione degli interventi nelle fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica;
 - disposizioni in merito agli usi agricoli nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua;